

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Castagneto Banca 1910 – Credito Cooperativo – S.C.

Sede legale: **Via Vittorio Emanuele, 44 – 57022 Castagneto Carducci (LI)**

Sede amministrativa: **Via Aurelia 11 – 57022 Donoratico (LI)**

Numero di telefono: **0565 / 778701**

Numero di fax: **0565 / 778739**

Sito internet: <https://www.castagnetobanca.it> Indirizzo di posta elettronica: castagnetobanca@castagnetobanca.it

Indirizzo di posta elettronica certificata : castagnetobanca@pec.castagnetobanca.it

Capitale sociale e Riserve (al 31/12/2021): **€ 109.771.210**

Iscritta all'Albo delle Coop.a Mutualità prevalente al n.A158476 – Iscritta all'albo delle Banche n. 2185 ABI: 08461

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno e Codice Fiscale n. 00149160491

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Che cos'è il credito di firma D.Lgs.122/2005?

Con il credito di firma **la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo**. In particolare:

- se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione;
- se la banca firma per avallo una cambiale a carico del cliente, essa concede un credito di avallo;
- se la banca garantisce l'obbligazione del cliente in altra forma, essa concede un credito di fideiussione.

Con l'apertura di un credito di firma, **la banca si espone al rischio di dover adempiere all'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente se quest'ultimo diviene inadempiente**. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le cosiddette fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

Il credito di firma è un'operazione che comporta dei rischi: il cliente può essere chiamato a restituire alla banca quanto da questa corrisposto a seguito della richiesta di escussione della garanzia rilasciata.

Nei crediti di firma rilasciati ai sensi degli art. 2 e 3 del D Lgs 20 giugno 2005 n.122, ("Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire"), la Banca garantisce all'acquirente di un immobile da costruire il rimborso degli importi da questo anticipati al cliente/costruttore (debitore principale) al verificarsi di alcune situazioni di crisi specificatamente individuate dal citato Decreto e fino al trasferimento della proprietà o di diverso diritto reale.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo

SPESE

Commissioni periodiche	5% Minimo: € 52,00
Periodo applicazione commissione periodiche	ANNUALE
Tasso d'interesse da corrispondere sulle somme anticipate	Pari al doppio del tasso legale pro tempore vigente
Diritto d'urgenza per rilascio entro le 48 ore dalla richiesta	
- per importo fino a 2.500 Euro	20,00 Euro
- per importo fino da 2.501,00 Euro fino a 5.000,000 Euro	40,00 Euro
- per importo fino da 5.001,00 Euro fino a 25.000,000	60,00 Euro

Euro	
- per importo oltre a 25.000,000 Euro	80,00 Euro
Spese documentate (marca da bollo - autenticazione - postali)	a carico del cliente
Spese per la registrazione della garanzia e degli atti	a carico del cliente
Spese per la ricerca e copia singolo documento (spese di spedizione escluse)	Archivio elettronico € 2,00 Archivio cartaceo in House € 5,00 Archivio cartaceo c/o Outsoucer € 5,00
La Banca provvede a comunicare al momento della richiesta l'importo complessivo delle spese di produzione delle copie, che varia in base alla tipologia e alla quantità dei documenti richiesti.	

Il presente documento di sintesi costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di cui al numero di rapporto sopra indicato e riporta tutte le condizioni economiche ad esso applicate.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente potrà chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni dalla ricezione della lettera di recesso

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a Ufficio Reclami della banca

Via Aurelia 11, 57022 Donoratico LI

e-mail reclami@bcccastagneto.it,

P.E.C. reclami.bcccastagneto@pec.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Avallo	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.
Fidejussione	Garanzia in forza della quale il fidejussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Richiesta d'escussione	Atto con cui un soggetto chiede ad un altro di adempiere a quanto da questi dovuto.